SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1967

(52ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » **(1954)** (*D'iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 601, 607
CERRETI 605
FORMA 606
GIUNTOLI Graziuccia, *relatore* . . . 601, 606, 607
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 606, 607
MAMMUCARI 603
MONGELLI 607
PASSONI 606
VERONESI 606

« Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie, e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e della legge 22 luglio 1966, n. 614 » **(2026)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 584, 598
BERLANDA, *relatore* 584, 593, 594
BERNARDI . . . . . *Pag.* 591
CARUBIA 592, 596
CHIARIELLO 588
FORMA 587
FRANCAVILLA 586, 589, 590, 594
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 586, 595, 596
TRABUCCHI 588
VECELLIO 586
ZANNINI 590

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Audisio, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bussi, Carubia, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Mongelli, Passoni, Perugini, Ponte, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bonafini e Merloni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Darè e Sibille.

È presente, a norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, il senatore Chiariello.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

MONGELLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie, e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e della legge 22 luglio 1966, n. 614 » (2026) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie, e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e della legge 22 luglio 1966, n. 614 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLANDA, *relatore*. Con il 30 giugno e con il 31 dicembre 1966 sono venuti a scadere i termini previsti rispettivamente per la presentazione delle domande agli istituti di credito e per la stipulazione dei contratti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni che, come è noto, prevede, tra l'altro, la concessione di un contributo in conto interessi per i finanziamenti che gli speciali istituti di credito all'uopo abilitati (in tutto in numero di 23 tra regionali, interregionali — ISVEIMER e Sezioni del Banco di Napoli — e nazionali) possono concedere a favore delle piccole e medie industrie che impiantino, amplino o rinnovino stabilimenti nell'ambito del territorio nazionale.

Quali siano gli utili risultati raggiunti con l'applicazione di detta legge non può essere disconosciuto da alcuno; bastino solo alcune cifre: oltre 16.000 operazioni di mutuo assistite da contributi; oltre 1.300 miliardi di lire di finanziamenti complessivi, più del doppio di tale cifra per gli investimenti diretti; circa 450.000 nuovi posti di lavoro; oltre quelli indotti in attività collaterali, complementari o terziarie.

Grande è perciò l'attesa che tale legge torni prontamente ad operare (ne fanno fede le numerose domande, giacenti presso il Ministero dell'industria e presso gli istituti di credito, in attesa di decisione) e per un ampio periodo di tempo, ad evitare soste od interruzioni che nuocerebbero all'economia, in genere, alle industrie di più piccole dimensioni e, in particolare, determinerebbero squilibri settoriali e zonali e ingiuste sperequazioni di trattamento nel campo del credito agevolato.

Non è, infatti, ignoto che le minori imprese trovino difficoltà ad approvvigionarsi dei mezzi finanziari necessari a migliorare le loro attrezzature o ad entrare, con probabilità di successo, in una concorrenza interna e comunitaria agguerrita, ricca di precedenti esperienze e consolidata per ammortamenti già realizzati negli anni precedenti.

Da parte del Governo la necessità di procedere al rinnovo della legge è stata concordemente avvertita; ed è di particolare conforto il fatto che la Camera dei deputati abbia confermato tale convincimento, accordando la sua approvazione al disegno di legge che viene ora all'esame del Senato con qualche modesto emendamento, in prevalenza di carattere formale, accettato dal Governo.

Dopo questa premessa di carattere generale, non sembra necessario illustrare partitamente le singole disposizioni contenute nella legge la cui proroga viene ora sottoposta all'esame del Senato, nè quelle contenute nel disegno di legge predisposto dal Governo e approvato da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Infatti tali disposizioni hanno trovato adeguata illustrazione nella breve ma adeguata relazione che accompagna il disegno di legge in esame, nonchè nella relazione molto più ampia fatta dal relatore

onorevole Nullo Biagi alla Commissione industria della Camera; relazioni alle quali, perciò, ritengo di potermi richiamare avanti a questa Commissione.

Mi limiterò a ricordare i perfezionamenti apportati in sede di discussione in seguito ad autorevoli e competenti interventi di illustri parlamentari.

Innanzitutto è stato completato il titolo del nuovo provvedimento includendovi il richiamo alle modifiche da apportare alle disposizioni contenute nella legge n. 1016, per quanto riguarda il privilegio che potrà accompagnare le concessioni dei finanziamenti a tasso agevolato, con una semplificazione nelle garanzie che alleggerirà le procedure e gli adempimenti per la stipulazione dei contratti.

Detto titolo è stato, altresì, completato con il richiamo alle modifiche apportate alla legge 22 luglio 1966, n. 614 (sulle aree depresse del Centro-nord), sia per raggiungere un coordinamento maggiore tra detta legge e la n. 623 del 30 luglio 1959, oltre che con la legge n. 717 del 1965 (sul Mezzogiorno) e sia per meglio disciplinare la materia concernente le zone montane (ultimo comma dell'articolo 2 e ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge ora in esame nel testo approvato dalla Camera).

Un altro ritocco riguarda anche la norma concernente il finanziamento per sole scorte, quando questo sia complementare di altro precedente finanziamento accordato ai sensi della legge n. 623.

In sostanza il provvedimento predisposto dal Governo è stato riconosciuto dalla Commissione parlamentare della Camera — che per prima lo ha esaminato e, quindi, approvato dopo aver ascoltato l'ampia ed esauriente esposizione del relatore e conosciuto ed approvato i dati molto dettagliati, precisi e confortanti forniti dal Sottosegretario all'industria onorevole Malfatti e le sue convincenti argomentazioni e considerazioni — come pienamente rispondente agli scopi che si è inteso perseguire.

Si tratta di procedere per una via intrapresa sin dal 1959, continuata e perseguita da allora ad oggi attraverso successive riprove fornite al Parlamento in diverse occasioni; è un'esperienza che ha dato i suoi notevoli frutti, forse anche superiori a quelli che all'inizio ci si poteva attendere; e ciò è stato reso possibile dalla fattiva collaborazione di tutte le migliori forze della produzione, sia pubbliche che private, senza distinzione tra regione e regione e con procedure agili e snelle, senza appesantimenti burocratici e senza l'instaurazione di soprastrutture inutili, o addirittura dannose. Si è quindi ottenuta la soddisfazione di tutte le categorie interessate, ed anche gli istituti di credito hanno risposto all'appello del Paese con prontezza e larghezza di mezzi, pur nel libero gioco della concorrenza.

I miglioramenti tecnici apportati alla disciplina, attuata con tanto successo ormai da molti anni, frutto della su richiamata esperienza, e l'adeguamento alle nuove esigenze derivate dalla congiuntura, ormai in corso di superamento anche per effetto di detta disciplina, lasciano bene sperare per una ulteriore affermazione delle rinnovate provvidenze e vengono inquadrate e coordinate nel programma economico nazionale e nei piani quinquennali per il Mezzogiorno e per le zone depresse del Centro-nord.

Mi preme da ultimo riconoscere che sono stati accolti dal Governo, con immediata comprensione, due ordini del giorno, formulati in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento, il secondo sia pure come raccomandazione. Un primo ordine del giorno è stato presentato dall'onorevole Giolitti circa la composizione del Comitato interministeriale chiamato a formulare proposte per la concessione dei contributi: in tale Comitato è stato compreso, tra gli esperti da nominare dal Ministero dell'industria, uno in rappresentanza dell'Istituto centrale del Mediocredito, cui, tra l'altro, sono stati affidati da una serie di leggi compiti sempre più vasti e complessi (basta ricordare il credito alla esportazione e quello a favore delle imprese colpite dalle recenti drammatiche alluvioni). Un secondo ordine del giorno contiene l'invito a venire incontro alle aziende di trasporto che tanto concorrono, con la loro attività, a svolgere servizi di pubblica utilità e a favorire l'esercizio di stabilimenti industriali, specie nelle zone di monta-

gna dove gli altri mezzi di trasporto (fluviali, ferroviari, lacustri, marittimi, eccetera) trovano un ostacolo nella natura montuosa dei luoghi di insediamento degli stabilimenti stessi e dove, normalmente, data la dimensione di tali impianti, non risulta economica una gestione di trasporto da parte delle stesse ditte titolari dell'attività industriale vera e propria.

Non posso concludere questa mia breve esposizione senza ricordare che il disegno di legge, nel testo a noi pervenuto, offre tutte le caratteristiche fondamentali di uno strumento d'intervento dello Stato (forse maggiore, quando si rifugga da mezzi coercitivi o di disincentivazione, o dalla leva delle esenzioni fiscali, di non buona memoria) per raggiungere in maniera adeguata quegli scopi che si vogliono perseguire; per una migliore distribuzione territoriale in tutta l'Italia delle fonti di reddito; per un migliore e rapido assorbimento della manodopera proprio nei luoghi in cui questa si dimostri esuberante a causa della riduzione delle possibilità offerte dall'agricoltura in via di costante trasformazione su basi più economiche ed umane; per un aumento della produttività intesa a ridurre i costi, migliorare i prodotti, sostenere la concorrenza nei confronti di altre economie in espansione; per favorire l'esportazione equilibrando la bilancia dei pagamenti, ma soprattutto per favorire la promozione dell'artigiano a piccolo industriale, senza perdere la propria autonomia e genialità e quella del piccolo industriale verso dimensioni, per quanto possibile, ottimali.

La piccola e media industria è non soltanto un banco di prova dove i più capaci e volenterosi si affermano validamente, ma è altresì una scuola dove si formano le nuove leve di dirigenti e tecnici specializzati, sia sotto l'aspetto dei nuovi procedimenti che sotto quello dello studio dei mercati e della organizzazione del lavoro.

La legge n. 623 è, appunto, la legge della piccola e media industria e, accogliendo il parere recentemente espresso dal CNEL in attesa che si concretino nuove possibilità di un ulteriore coordinamento con altre disposizioni integrative, il disegno di legge in esame rappresenta una ulteriore affermazione di questa volontà di coordinamento espressamente contemplato negli articoli 2 e 4 del disegno di legge stesso.

Per tutte le suesposte considerazioni ritengo di potere, in piena coscienza, confidare nella sua rapida approvazione senza modifiche anche da parte del Senato, stante l'urgenza di colmare una grave lacuna oggi formatasi nel nostro sistema legislativo in materia di incentivazione allo sviluppo industriale del Paese e, in specie, delle piccole e medie industrie che ne costituiscono uno degli elementi indispensabili.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Avverto la Commissione che l'elenco delle imprese che hanno ricevuto i sussidi di cui alla legge n. 623 è a disposizione degli onorevoli commissari che volessero consultarlo, con ovvio riserbo, presso gli Uffici del Ministero, cui ho dato istruzioni in merito.

F R A N C A V I L L A . Anche se questa indicazione è già stata fornita, se non vado errato, in un'altra seduta, potrebbe il Sottosegretario fornirci ora alcuni dati sulla distribuzione territoriale di tali sussidi?

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La pubblicazione in mio possesso cita i finanziamenti, i posti di lavoro creati e così via; è poi divisa per zone geografiche, per nuovi impianti e per settori produttivi; comunque, è già stata messa a disposizione della Commissione.

V E C E L L I O . Prima di tutto ringrazio l'amico e collega Berlanda per l'esauriente relazione. È un argomento sul quale ci siamo soffermati molte volte e potete immaginare con quanta soddisfazione personale veda giungere in porto questo provvedimento di incentivazione per la media e la piccola industria.

Mi permetterei di fare qualche osservazione, più precisamente qualche raccomanda-

zione, per quanto riguarda le garanzie richieste, perchè noi che viviamo alla periferia sappiamo con quanta difficoltà talune industrie di limitata grandezza possano offrire delle garanzie e quindi come sia difficile, per le stesse, ottenere quei contributi ai quali, per legge, hanno diritto. Infatti quando si vuole rammodernare o incentivare certe attrezzature tecniche, spesso vediamo che siamo più ricchi di capacità e valori dei singoli uomini, che non di effettivi capitali.

Per quanto riguarda in particolare la mia zona, vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario su una discussione che abbiamo avuto a questo riguardo in provincia di Belluno l'indomani delle alluvioni. Sono lieto che lo stesso Sottosegretario abbia riconosciuto, in quell'occasione, la modestia delle richieste fatte dagli operatori economici della provincia i quali, evidentemente, hanno messo sul tavolo le vere situazioni in cui si trovavano le loro industrie colpite non soltanto dalla grande alluvione del novembre 1966 ma anche da precedenti disastri atmosferici. Proprio per tali ragioni a Belluno si era chiesta una particolare considerazione, da parte dello Stato, per questi operatori. È necessario che questi operatori si riprendano e ciò significa guardare con una certa attenzione a queste nostre zone depresse; perciò in quell'occasione e traendo motivo da quella discussione mi ero permesso di presentare un emendamento al famoso decreto per le alluvioni, emendamento trasformato, poi, in una raccomandazione al Governo. Per tali motivi io qui vorrei presentare il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato, approvando il disegno di legge n. 2026, invita il Governo a tenere in particolare considerazione sia per quanto riguarda l'entità degli interventi, sia per le garanzie da richiedere » — e non capisco quali garanzie possa dare se non la propria buona volontà e la probità dimostrata in decenni di attività chi ha perduto macchinari, attrezzature e scorte — « la situazione delle imprese operanti nelne zone colpite dalle alluvioni che abbiano avuto successivi danni nel periodo 1965-66 ».

Per tutto il resto, evidentemente, mi associo alle espressioni del collega senatore Berlanda, invocando la più sollecita approvazione di questo disegno di legge ed anche la sua più efficace operatività nell'ambito del Paese.

F O R M A . Vorrei sottolineare l'andamento dei finanziamenti concessi prima di questa proroga, investimenti che sono ammontati a 491 miliardi nel famoso triangolo industriale, a 586 miliardi nel Centro-nord e a 1.601 miliardi nel Mezzogiorno.

Desidero fare certi rilievi perchè nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera, ad un certo punto, si teme che le modalità e i tassi dei contributi statali concessi rispettivamente per il Nord e per il Sud, abbiano a spostare gli investimenti a preferenza verso il Nord e il triangolo industriale. Questa tabella riassuntiva dei dati precedenti dovrebbe toglierci certe preoccupazioni, o almeno dovrebbe diminuirle di gran lunga.

Il numero delle operazioni è stato rilevante, come ha ben messo in evidenza il relatore, e questo è anche oggetto di particolare soddisfazione in relazione a certi dubbi, sul genere e sul numero delle operazioni, che erano stati avanzati in sede di precedenti proroghe delle disposizioni in materia di credito.

Gli articoli 4, 5 e 6 si ricollegano in tema di garanzia e certamente rendono più funzionale la legge: il limite dei cento milioni per le imprese poste nel Centro-nord e quello di 200 milioni per quelle poste nel Sud non ha luogo di esistere, perchè una impresa, se è funzionale, è tale nel Nord come nel Sud.

Poco tempo fa ho dovuto occuparmi nel Nord di qualche media e piccola industria, che avrebbe dato luogo a 40-50 posti di lavoro, in paesi dove altre imprese erano fallite, ed ho potuto constatare che occorrevano più di cento milioni per conseguire un minimo di risultati. I problemi del mutuo, del contributo dello Stato in conto interessi, nonchè quello della garanzia sussidiaria che appunto si tenta di risolvere con gli articoli che ho citato, allo stato attuale rimangono insoluti

perche con degli investimenti appena adeguati non sarà possibile avere nè un sufficiente contributo dello Stato sugli interessi, nè il funzionamento della garanzia sussidiaria dello stesso.

A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sui criteri con i quali gli istituti mutuanti applicano il sistema delle garanzie: in primo luogo, gli estimi degli impianti sono fatti in modo estremamente prudenziale; ma, oltre a questo, di norma, si pretendono delle notevolissime garanzie da parte dell'interessato che o possiede già qualche altra industria oppure è costretto a procurarsi in qualsiasi modo una garanzia attraverso ipoteche su beni di conoscenti o di parenti.

In pratica, evidentemente, con tale sistema si arrestano molte iniziative che, invece, attraverso una più accurata indagine sul carattere personale, sulla capacità ed onestà dell'imprenditore, potrebbero forse dare vita ad imprese operanti ed efficienti, impiantate da persone capaci, ma che purtroppo hanno l'unica disgrazia di non possedere già dei miliardi.

Indubbiamente, l'introduzione dello speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, in alcuni casi potrà snellire la procedura relativa alla garanzia delle operazioni di finanziamento effettuate dai vari istituti, ma non in tutti: anzi, per esperienza, ritengo che in un secondo tempo si risolverà in un aumento delle ricerche e delle pratiche di proroga della libertà di tali privilegi. Devo dire, pertanto, che per la verità non sono molto entusiasta di questa innovazione.

Nel complesso, comunque, non posso che sottolineare l'opportunità e la tempestività del disegno di legge in esame (che renderà fra l'altro funzionante anche la legge n. 614), nonche la sua effettiva adeguatezza ai bisogni della Nazione.

C H I A R I E L L O . Anche a nome della parte politica alla quale appartengo mi dichiaro pienamente d'accordo con l'onorevole relatore. Sono, pertanto, favorevole all'immediata approvazione del disegno di legge in esame, auspicando nel contempo la sua rapida applicazione pratica.

T R A B U C C H I . Poichè il provvedimento in questione è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per non ritardarne la pratica attuazione sarà opportuno non apportare emendamenti al testo trasmessoci. Le osservazioni che farò nel corso del mio intervento, pertanto, dovranno ritenersi più delle semplici raccomandazioni, delle speranze, che delle vere e proprie proposte di emendamento.

Desidero in primo luogo rilevare che, a mio avviso, la proroga prevista, sostanzialmente, è di troppo breve durata: mi pare, infatti, che il sistema attualmente in vigore di procedere con incentivazioni periodiche, senza tenere presente una linea di azione di più largo respiro, non corrisponda ad un sano concetto di politica finanziaria.

È evidente, perciò, che se il disegno di legge dovesse essere rinviato alla Camera dei deputati proporrei una proroga maggiore, almeno di 5 anni, in modo da dare la possibilità di considerare in questo lasso di tempo il generale sviluppo industriale del Paese, nonchè i risultati del programma che stiamo partorendo, per così dire, con una gestazione da elefanti.

In secondo luogo, richiamandomi a quanto giustamente ha testè rilevato il senatore Forma, desidero porre l'accento sul problema della garanzia, intorno al quale si sta costantemente studiando onde evitare che il sistema della garanzia sussidiaria dello Stato si risolva in un ostacolo anzichè in un vantaggio. È opportuno quindi dare al sistema una maggiore elasticità, che qualche volta può permettere di far vivere le aziende. Al momento attuale, d'altra parte, la legge è quella che è: prendiamola così com'è, suggerendo però alle ditte di ricorrere il meno possibile alla garanzia dello Stato, che in genere è più dannosa che vantaggiosa. A mio avviso peraltro sarebbe preferibile arrivare alla costituzione di fondi di garanzia di applicazione più elastica.

Un'altra cosa che, purtroppo, va ricordata è che nell'applicazione di questi crediti agevolati, in un mondo che è ancora legato

all'illusione della proprietà fondiaria o proprietà immobiliare, la quale costituisce qualcosa solo in quanto possa essere fonte di un prodotto o di un reddito di natura economica, molto spesso la garanzia, e specialmente quella ipotecaria, si appunta complessivamente, ad esempio, su due o tre cespiti anche autonomi. A mio parere, sarebbe opportuno evitare del tutto questo sistema o almeno, ove questo non fosse possibile e nell'ipotesi che si considerino come garanzie cespiti diversi, fare una distinzione. Succede infatti — queste sono osservazioni che nascono dall'esperienza — che, nel caso in cui l'azienda abbia bisogno di alienare, di chiudere o di trasformare un reparto dello stabilimento, l'esistenza di un vincolo generale a favore del medio credito rappresenta, evidentemente, un serio ostacolo.

Per tutto il resto, mi dichiaro perfettamente d'accordo con quanto ha dichiarato il senatore Forma. Vi è da sottolineare infatti che la cifra di 100 milioni per il Nord e di 200 milioni per il Sud, stabilita come limite di investimento per poter fruire della garanzia sussidiaria dello Stato, è veramente esigua, ove si consideri il costo delle moderne macchine automatizzate necessarie per il funzionamento anche delle più semplici e delle più piccole imprese.

In conclusione, quindi, è necessario tenere sempre presente il principio generale che il credito deve essere concesso non in base ad una valutazione delle proprietà immobiliari dell'imprenditore, ma in base ad una valutazione della capacità produttiva dell'azienda stessa: tale valutazione peraltro deve essere fatta in modo costante, seguendo l'azienda nel suo andamento generale e non disinteressandosene una volta concesso il credito.

Desidero infine richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'esistenza di troppo leggere sanzioni nei confronti di coloro che ricorrono al credito dichiarando dei dati falsi per il timore di eventuali collegamenti fiscali: tali collegamenti in realtà non esistono, ma è comunque evidente che la dichiarazione di dati non esatti sulla consistenza, sulla redditività, sulla capacità produttiva dell'azienda dovrebbe essere punita, (in relazione appunto al fatto che si tratta di crediti agevolati) più severamente con l'esclusione del colpevole da questa specie di sistema fiduciario, con la negazione cioè di qualsiasi eventuale concessione di credito.

Come ho già detto all'inizio del mio intervento, le osservazioni che ho fatto devono essere considerate esclusivamente delle raccomandazioni, poichè ritengo che per non ritardare ulteriormente l'applicazione del presente disegno di legge non sia opportuno presentare degli emendamenti veri e propri.

F R A N C A V I L L A . Annuncio, anzitutto, il voto favorevole al disegno di legge in esame del Gruppo al quale appartengo. Non sono poi d'accordo con un'eventuale proposta di emendamento che tendesse a spostare nel tempo l'applicazione del provvedimento: noi riteniamo infatti che esso sia da inquadrare successivamente nell'impostazione più generale di un piano per la distribuzione degli investimenti; ciò implicherebbe valutazioni diverse degli investimenti medesimi e quindi soluzioni differenti dei problemi loro connessi.

Approfitto dell'occasione per ringraziare l'onorevole Sottosegretario di Stato della comunicazione che ci ha fatto a proposito degli elenchi posti a nostra disposizione, in quanto questo ci porrà in condizione di esercitare un certo controllo ai fini di una più giusta ed esatta applicazione della legge.

Mi si consentano quindi alcune osservazioni in merito al provvedimento in esame. Desidero innanzi tutto affermare che la valutazione della piccola e media industria è fatta attualmente su basi che dovevano già da tempo essere rinnovate e precisate. All'uopo è stata nominata un'apposita Commissione che però ad un certo momento si è sciolta; oggi ormai — come abbiamo appreso ultimamente per bocca dello stesso onorevole Malfatti qui presente — non si pensa più di dare una definizione giuridica di piccola e media industria, per cui queste ultime restano classificate tali quando dispongano di un capitale investito (capitale fisso più capitale circolante) non eccedente

la somma di 1.500 milioni e non abbiano più di 500 dipendenti. Successivamente, questa definizione è stata modificata ed il limite è stato portato a 3 miliardi per il Centro-nord e a 6 miliardi di solo capitale fisso per il Mezzogiorno. Ma la valutazione che si fa di un tale principio provoca notevoli e paradossali inconvenienti. Accade infatti che una grande industria, ad esempio la Montecatini, ottiene il finanziamento qualora chieda di mettere in piedi uno stabilimento nel Mezzogiorno, con un capitale di sei miliardi. Ed il modo in cui la legge è fatta lo consente. Ora, se questo lo possiamo definire ancora finanziamento alla piccola e media industria lascio agli onorevoli colleghi di valutare! Non credo che in questi termini ed in questo senso possiamo parlare di una vera e propria legge che consenta di investire capitali per l'aiuto alla piccola e media industria. Ad ogni modo potremo constatare se è vero o meno quello che stiamo dicendo in questo momento sulla base degli elenchi, di cui abbiamo fatto richiesta; tutto ciò potrà essere provato dagli elenchi che ci verranno forniti.

Z A N N I N I . Sarà più che provato.

F R A N C A V I L L A . Per la verità, devo dire che a me risulta che vi sono grossi complessi, specialmente per quanto riguarda il Mezzogiorno, e mi meraviglio dell'interruzione del senatore Zannini, il quale non vive nel Mezzogiorno e non conosce quindi la situazione del meridione...

Z A N N I N I . Certo che la conosco! Conosco gli operatori romagnoli che sono venuti nel Mezzogiorno.

F R A N C A V I L L A . Non conosce, ritengo, gli elenchi che devono ancora essere forniti, messi a nostra disposizione dal Ministero dell'industria; quindi non ha la possibilità di dare un giudizio che sia conforme alla realtà nella quale operiamo.

Tale realtà, per quanto riguarda soprattutto la situazione dell'Italia meridionale, vorrei indicarla, signor Presidente, in una impostazione che oggi viene data e dalla quale sentiamo che non si viene ancora fuori, nonostante che essa sia ormai considerata superata: parlo dei poli industriali di sviluppo. I finanziamenti sono concentrati nelle zone poli di sviluppo industriale; il che vuol dire che nella Puglia, ad esempio, alcuni finanziamenti potrebbero essere concentrati nel triangolo Taranto-Brindisi-Bari e non allargati ad altre zone, dove lo sviluppo della piccola e media industria deve essere alla base dell'industrializzazione. Questa, in pratica, avrebbe dovuto essere la scelta.

Z A N N I N I . I poli di sviluppo sono necessari proprio per incrementare la piccola e media industria.

F R A N C A V I L L A . Lei, senatore Zannini, dovrebbe leggere quanto è stato scritto nella relazione della Cassa del Mezzogiorno, quanto è stato scritto negli ambienti ufficiali e da economisti a proposito dei poli di sviluppo, la cui teoria comincia ormai ad essere superata, come è dimostrato dai fatti e dal fallimento che in pratica abbiamo avuto di una seria industrializzazione nel Mezzogiorno.

Nella sua relazione il senatore Berlanda ha indicato talune linee sulle quali sono d'accordo. Egli, per esempio, ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che lo sviluppo industriale possa e debba oggi esser collegato alla trasformazione dell'agricoltura ed anch'io sono del parere che tale problema sia degno della nostra attenzione. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, in particolare, l'industrializzazione si deve basare sulla trasformazione dell'agricoltura e ciò significa, in primo luogo, possibilità reale di trasformazione dei prodotti agricoli e possibilità quindi di smercio dei prodotti già trasformati, nonchè esportazione dei medesimi; significa, pertanto, un aiuto concreto ai coltivatori diretti, ai contadini che non riescono a fare questa trasformazione; significa dunque intervento reale in questa direzione; invece i poli di sviluppo, che debbono ancora poggiare sui vecchi cardini, non danno alcuna possibilità di lievitazione neppure dell'ambiente economico circostante. Ed io, onorevole Presidente, mi rifaccio ai poli di sviluppo non

soltanto per quanto riguarda l'impostazione della Cassa, ma anche perchè questa legge, attraverso l'impostazione della Cassa del Mezzogiorno, viene applicata in questa direzione; e quando pensiamo che in questo momento sta sorgendo per i prodotti ortofrutticoli il centro di Rivalta Scrivia numero due (cioè il famoso centro ortofrutticolo che opera come elemento di raccolta dei prodotti della campagna e quindi dei prodotti del Mezzogiorno d'Italia per la loro trasformazione oppure anche per la loro semplice commercializzazione) non possiamo non rilevare che ciò costituisce uno dei fenomeni contro i quali è necessario combattere perchè tutta l'economia italiana possa essere posta su un diverso piano. Ma in tale senso questo provvedimento non riesce ad operare.

Un'altra questione sollevata dal senatore Berlanda nella sua relazione è quella relativa al passaggio dell'artigianato all'industria. Anche a questo proposito il provvedimento non riesce a dare un reale contributo. Per quanto riguarda l'esperienza del passato, ci accorgiamo che la legge non è riuscita a dare un effettivo contributo: cioè il passaggio dell'artigianato all'industria, sul quale doveva fare perno, direi, lo sviluppo economico ed industriale del nostro Paese, non ha avuto un reale successo, e questo soprattutto nelle zone meridionali dove l'artigianato è colpito da una serie di leggi e di contributi, su cui in questo momento non voglio insistere e di cui abbiamo già parlato in altra sede.

Ritengo, quindi, che alcune di queste valutazioni debbano essere tenute presenti nel corso dell'applicazione successiva del provvedimento, nel senso che deve essere invertita la tendenza che noi abbiamo notato nell'applicazione degli anni scorsi, pur se dobbiamo riconoscere che alcuni spostamenti vi sono stati anche per quanto riguarda l'applicazione della legge sul piano territoriale. La distribuzione fra regione e regione deve essere fatta, oltre che a livello di una valutazione rapportata alla percentuale del 40 per cento indicata dal provvedimento per il Mezzogiorno, anche sulla base di una valutazione della necessità di sviluppo della piccola e media industria al di fuori delle tradizionali zone di concentrazione industriale, (anche perchè questo darebbe luogo ad una serie di squilibri ulteriori nella vita non solo economica ma civile delle grandi città industriali: il fenomeno, ad esempio dello *smog* a Milano, Torino e Genova costituisce una esemplificazione degli inconvenienti cui il nostro Paese va incontro).

Mi rendo conto, onorevole Malfatti, che non è possibile risolvere tutti questi problemi con il provvedimento in questione; comprendo che il tutto deve essere visto sulla base di una visione più organica dello sviluppo economico e industriale del nostro Paese, alla luce, quindi, di una programmazione che ponga alla base di tale sviluppo questi criteri. Ecco perchè non sono d'accordo che il provvedimento venga procrastinato ancora nel tempo; oggi stiamo discutendo un disegno di legge che io considero un provvedimento-ponte, a carattere provvisorio, perchè ritengo che la legge che veramente riesamini tutta quanta l'impostazione economica, gli investimenti da fare e gli aiuti da dare alla piccola e media industria debba ancora essere fatta e dovrà essere fatta sulla base di criteri precisi e di una precisa individuazione della piccola e media industria.

B E R N A R D I . Onorevole Presidente, anche noi esprimiamo il nostro parere favorevole al provvedimento in discussione e non abbiamo alcuna intenzione di ostacolarlo. Desidero, però, dire qualcosa in merito: si tratta di un argomento su cui nessuno, mi pare, si è soffermato, ma che incide in maniera grave sulla vita delle piccole e medie industrie; intendo riferirmi alle banche che vogliono mantenere ad ogni costo sotto il loro controllo questi piccoli e medi operatori. Ora, evidentemente, le banche private quando elargiscono il loro danaro alle piccole e medie industrie lo fanno costare non meno del 10 per cento; mentre, se il provvedimento in discussione fosse applicato con un criterio lungimirante e veramente finanziario, il danaro costerebbe molto di meno.

Vorrei pregare, pertanto, il Ministero di intervenire al fine di facilitare le concessioni di questi crediti, specialmente ai piccoli operatori, per sganciarli dal vincolo con gli istituti bancari. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che nelle piccole industrie il tre o il quattro per cento ha una forte incidenza nei loro movimenti e molte volte può rappresentare quello che si chiama l'utile dell'azienda.

Personalmente conosco piccole aziende che, avendo più volte chiesto l'intervento dello Stato in base a questa legge, si son sentite rifiutare la concessione del credito con la giustificazione che non ne avevano bisogno essendo già finanziate da istituti bancari. Ecco perchè vorrei che venisse meglio puntualizzata questa materia, pregando il rappresentante del Governo di provvedere a dare istruzioni in proposito, in quanto non possiamo più tollerare questo sistema delle banche che vogliono mantenere ad ogni costo sotto il loro controllo i piccoli e medi operatori.

Concordo, inoltre, con quanto detto dal senatore Francavilla circa la necessità di arrivare ad una esatta individuazione della piccola e media industria, perchè non è ammissibile — ricordo che tale discorso è stato già fatto in questa sede — che una azienda con 500 operai sia considerata piccola industria. Capisco che il discorso possa essere diverso a seconda dei settori di cui si tratta; ma proprio per questo appare più evidente la necessità di arrivare ad una esatta definizione della qualifica di piccola e media industria.

Nel settore del marmo non esistono, per esempio, imprese con 3.500 operai; la stessa Montecatini, che non è davvero una piccola industria, non raggiunge un tale numero. Sono cose, quindi, davvero strane e che sbalordiscono. Comunque noi concordiamo con lo spirito di questo provvedimento; potremmo discutere la questione dei cento milioni al Nord e dei duecento milioni al Sud e concordare con quanto ha detto il collega Trabucchi, però, anche con queste critiche e osservazioni, diamo voto favorevole al disegno di legge in esame.

C A R U B I A . Intervengo brevemente per chiedere al Sottosegretario una precisazione che ritengo necessaria ai fini dell'applicazione del presente provvedimento di legge.

Noi ci troviamo di fronte ad una legge-ponte, così come l'ha definita il collega Francavilla, che ci impone di definire anzitutto l'oggetto della piccola e della media industria. È un discorso che portiamo avanti da un certo tempo a questa parte e non ritornerò sull'argomento perche è necessario che questo provvedimento venga approvato per i riflessi che dovrà avere in un certo ambito. E vengo al chiarimento che intendo chiedere al rappresentante del Governo.

Molti individui che vengono a costituire attività industriali di modeste dimensioni, avanzano (e questo è qualcosa di largamente diffuso nelle zone meridionali e in Sicilia) la richiesta di crediti e agevolazioni alle banche locali — Banco di Napoli e Banco di Sicilia — e sistematicamente si trovano di fronte al netto rifiuto di poter usufruire di questa legge, di questo credito, di queste garanzie previste per la piccola e per la media industria. Io vorrei chiedere: questa legge serve soltanto per le piccole e medie industrie esistenti, cioè possono attingere a questo credito, a queste garanzie solamente le piccole e medie industrie, oppure no? È una legge che deve necessariamente essere estesa anche a tutti coloro che vogliono intraprendere una iniziativa, oppure no?

Io dico che se le agevolazioni sono semplicemente dovute alle industrie e alle attività esistenti, è una legge discriminante che non allarga, ovviamente, il campo delle piccole e delle medie industrie, laddove si pone il problema di un intervento. Ora posso testimoniare qui, onorevoli colleghi, il fatto che questa legge non è estesa alle nuove iniziative industriali; e un fatto grave perchè, come dice il proverbio, « fatta la legge trovato l'inganno », cioè le norme di attuazione dicono tassativamente che questo beneficio deve riferirsi solamente alle iniziative già esistenti. Ritengo che le norme di attuazione vengano elaborate dal Ministero del tesoro, da quello delle finanze e da quello dell'industria e del commercio;

chiedo quindi espressamente che vengano modificate queste norme di attuazione e che siano date disposizioni alle banche di estendere tali benefici anche alle nuove iniziative. Desidererei altresì — forse sarà possibile — prendere visione di queste norme di attuazione, perchè si sono davvero create delle difficoltà enormi in certe zone territoriali e la legge, elaborata così come è elaborata, trova delle remore sul piano dell'attuazione pratica, remore che, naturalmente, non debbono sussistere.

Non mi soffermo, poi, sul problema delle garanzie sussidiarie perchè è già stato detto abbastanza in merito; ritengo soltanto di dover sottolineare questo aspetto: la prevista garanzia sussidiaria del 50 per cento è una garanzia che consente soltanto alle imprese medie — che poi, secondo il nostro modo di pensare, rientrano già nel campo delle imprese industriali di un certo livello — e non alle piccole aziende la possibilità di sostanziali e concreti miglioramenti e trasformazioni, perchè quando ci si trova di fronte ad un'impresa la quale non riesce a dare altre garanzie che quelle immobiliari nei confronti della banca, questa, di fronte ad un piano economico di finanziamento, si limita semplicemente a tagliare i finanziamenti e il taglio dei finanziamenti, onorevole Sottosegretario, significa non dare la possibilità dell'ammodernamento e della trasformazione, significa non dare la possibilità di nuove iniziative. Comunque riaffermo la nostra volontà di approvare il disegno di legge in discussione.

B E R L A N D A , *relatore*. Mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi perchè raramente la discussione di un disegno di legge si è svolta in un clima di tanta responsabilità e, direi, di serenità.

Se avessi voluto, avrei potuto già nella relazione accennare ai temi che qui sono stati toccati, ma questo è il tipico caso, individuato dal collega Trabucchi, dove il bene è nemico del meglio.

Indubbiamente attraverso le osservazioni e le indicazioni fornite dai colleghi si dovrebbe perseguire il meglio, però ritarderemmo l'approvazione di questo disegno di legge che è assolutamente indispensabile. Quindi opto, pur avendo qualche osservazione da fare, per il miglioramento rapido contenuto nella proposta.

Mi permetto soltanto qualche precisazione perchè penso che, meglio di me, il Sottosegretario completerà le richieste di alcune delucidazioni fatte dai colleghi. È vero che la distinzione tra i 100 e i 200 milioni per aree territoriali del Paese è una discriminante che può, effettivamente, scoraggiare insediamenti di piccole industrie (perchè cento milioni per una industria, anche se piccola, sono davvero pochi) in zone montane, ma da questo punto di vista devo riandare ai criteri più generali in atto da molti anni nell'economia del Paese che sono quelli di risolvere in modo pressochè definitivo il problema delle aree depresse del Nord e del Mezzogiorno.

Un sintetico commento a questa legge si può fare considerando i posti di lavoro creati: di essi qualcuno è sparito, perchè vi è stato qualche dissesto, ma nel complesso possiamo vedere che nel triangolo industriale abbiamo 92.000 posti di lavoro, nel Centronord 135.000 e nel Mezzogiorno 209.000. Personalmente opto — anche se questo è un criterio discriminante — per la prosecuzione dello sforzo per tentare di risolvere il problema del Mezzogiorno.

Un altro aspetto particolare, impostato con realismo dagli onorevoli colleghi, è quello delle dimensioni aziendali nella definizione della piccola e media industria: in proposito, devo dire che indubbiamente si tratta di una materia difficilissima e in continua trasformazione. L'alluvione del 4 novembre scorso, ad esempio, nel Trentino e in Valsugana ha distrutto una azienda nuovissima che stava per essere inaugurata: ora, tale azienda viene ricostruita, ma il gruppo industriale interessato si trova già di fronte ad un macchinario estremamente diverso e più costoso di quello in precedenza insediato e travolto dalla piena.

Dico questo per dimostrare quanto sia rapida la trasformazione nel settore dei controlli elettronici e dell'automazione: basta pensare che recentissimi studi americani affermano che tutto il fabbisogno, per gli Stati Uniti, di corpi illuminanti potreb-

be agevolmente essere assicurato da 25 operai specializzati. L'automazione è già a questo punto: invito pertanto il Ministero a svolgere un costante approfondimento della materia perchè i concetti mutano molto più rapidamente — come abbiamo visto — di quanto si riesca a seguirli nello studio della loro evoluzione.

Un altro aspetto che è stato sottolineato da alcuni colleghi che sono intervenuti nella discussione è quello relativo alla difficoltà della trasformazione dell'artigianato in piccola industria. In proposito, però posso dire — e potrei citare anche altri casi concreti — che vi è, ad esempio, nella mia terra chi produceva artigianalmente giocattoli didattici in legno e in plastica per le scuole; ebbene, mediante questa legge nella sua precedente edizione, tale piccola impresa artigianale si è trasformata in una piccola industria che continua a produrre giocattoli didattici per tutte le scuole con una visione proiettata nel futuro del potenziamento della scuola italiana.

FRANCAVILLA. È l'eccezione alla regola!

BERLANDA, *relatore*. Se poi per artigianato si intende il lavoro del barbiere o del sarto, è evidente che questo non potrà avere un domani perchè non si tratta di artigianato in senso industriale.

Per quanto si riferisce poi al potenziamento del settore agricolo, ritengo in primo luogo che sarebbe necessaria una maggiore fantasia da parte di chi consiglia certe trasformazioni. Sono tre anni ormai che, ad esempio, il settore della produzione ittica di acqua dolce all'interno è stagnante: il nostro fabbisogno, peraltro, le nostre importazioni e, quindi, il gravame sulla bilancia dei pagamenti sono crescenti, il che significa che nessuno sta consigliando adeguatamente la trasformazione di campagne, dove esistono sorgenti a temperatura adatta, in troticolture. In Sardegna, dove esistono sorgenti ottime con acqua a temperatura costante le possibilità di troticolture sarebbero vastissime: avendovi soggiornato a lungo ho dato ripetuti consigli in tal senso. Finanziamenti di questo genere, per esempio, nel Trentino hanno permesso la nascita di dodici piccole industrie nel settore dell'allevamento intensivo della trota. Tali industrie non sono ancora sufficienti, per cui, se fossero maggiormente assistiti, indirizzandoli verso concetti di modernità, certi nostri piccoli agricoltori potrebbero indubbiamente, pur rimandendo in montagna o in campagna, trasformare attraverso questo provvedimento determinate situazioni economiche.

Concordo pienamente con il limite temporale del disegno di legge in esame, considerandolo — per la mia mentalità che è portata alla programmazione, al non lasciare possibilmente niente o poco al caso — un provvedimento-ponte necessario per una transizione, ma da coordinare con la programmazione. A mio avviso, insomma, sarebbe assurdo continuare a predisporre provvedimenti di emergenza senza pensare di inserirli in modo equilibrato nella programmazione generale.

Per quanto si riferisce poi alle garanzie sussidiarie, alle modalità di esecuzione e all'accesso delle nuove aziende accolgo sostanzialmente le osservazioni fatte, ma ritengo che tutto dipenda dalla politica dei singoli istituti erogatori: mentre peraltro alcuni colleghi hanno citato numerosi e probanti esempi in senso restrittivo e, direi, opposto al provvedimento in esame, io potrei portare qualche altro esempio parimenti probante di istituti che realmente conducono una politica seria di garanzie — alle volte anche pesanti, ma in molti casi giustificate — con notevole comprensione. In quali casi, infatti, ci si trova di fronte alla richiesta di garanzie pesanti o a diffidenze o addirittura a secchi dinieghi? Nei casi in cui — e ve ne sono esempi anche nella mia terra — piccoli gruppi industriali o singoli industriali, dietro consigli sicuramente non prudenti, stanno avviandosi in settori che non avranno futuro: quando cioè si tratta di persone che tentano di produrre articoli e di collocarli, ostinandosi a chiedere finanziamenti per progetti che il progresso tecnico ha già superato e che il mercato ormai rifiuta. Alle volte, quindi, il diniego dei

finanziamenti è dovuto ad un approfondito esame e ad una proiezione più lontana nel tempo di quanto non dimostrino di essere determinate richieste.

Nel complesso, però, bisogna riconoscere che la legge in questione ha funzionato egregiamente e l'assenso generale manifestato dai colleghi ne è, a mio avviso, la testimonianza più valida: ringraziandoli di questo, mi rimetto all'onorevole Sottosegretario di Stato per le altre richieste di chiarimento, cui io stesso potrei rispondere ma certo con minore competenza e ampiezza.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato.* Desidero in primo luogo ringraziare il senatore Berlanda per la sua relazione così chiara.

Mi permetto in secondo luogo di aggiungere qualche elemento di informazione in ordine alle richieste che sono state avanzate da alcuni Commissari e a quelche critica sollevata nel corso della discussione, critica però che investe un problema molto vasto, che ovviamente non può essere risolto in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione.

Premetto, anzitutto, che, a giudizio del Governo, esiste uno stretto legame fra questo provvedimento e la programmazione economica e ci siamo sforzati, ovviamente, affinchè questo legame diventasse di natura più permanente.

Per quanto concerne la richiesta fatta da alcuni senatori circa una maggiore definizione della piccola e media industria, credo che tutti sappiano come sono andate le cose. La Commissione industria della Camera dei deputati ha fatto un esame ristretto di alcune proposte di legge che riguardavano tale questione e successivamente ha deciso di deferire la materia al CNEL; quest'ultimo, d'accordo con i rapresentanti di tutte le organizzazioni sindacali presenti, è arrivato unanimemente alla determinazione che non si debba dar luogo, come suggerimento, alla definizione di piccola e media industria. È inutile che mi soffermi sulle ragioni che hanno indotto a prendere questa decisione e che il CNEL ha esposto; posso soltanto dire che il Governo le condivide.

Per quanto riguarda la questione della garanzia, su cui si sono soffermati in particolare i senatori Forma, Trabucchi e Bernardi, mi rendo conto delle imperfezioni che ancora esistono; però vorrei far rilevare che il testo oggi in discussione migliora quanto previsto precedentemente. Come è noto, infatti, nella legge n. 623 non era prevista una garanzia sussidiaria dello Stato, garanzia che è stata introdotta successivamente dalla legge n. 649. Oggi con questo provvedimento si apporta un'ulteriore miglioramento modificando l'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nel senso che la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti viene concessa ad imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 100 milioni di lire, se ubicate nel centro-nord — mentre prima si parlava di 50 milioni di lire —, e non superiore ai 200 milioni se ubicate nel sud.

Un' altra innovazione è costituita dal fatto che la garanzia può essere accordata oltre che sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, anche su quelli destinati alla conversione ed ampliamento di impianti industriali già esistenti. Credo che sia inutile sottolineare l'importanza di questa innovazione, soprattutto nei riguardi delle piccole industrie italiane settentrionali!

Infine, la garanzia che prima poteva essere accordata entro il limite massimo del 50 per cento, in base a questo provvedimento può essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

È evidente, quindi, che si tratta di un testo che apporta diversi miglioramenti, che ci e sembrato più rispondente alle necessità reali e che, avendo una dizione piu elastica, dà la possibilita di una applicazione concreta della garanzia sussidiaria.

Analogo discorso può essere fatto per l'altro problema, sollevato sempre dal senatore Forma, circa la esiguità del limite dei 100 e dei 200 milioni.

Nel sistema normale, credo che nessuno possa contestare che nel concedere prestiti sia necessario chiedere ragionevoli garanzie. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad un'altra categoria di imprenditori, i

quali non hanno la possibilità di dare alcuna garanzia ma vogliono ugualmente ottenere un credito: ciò costituisce il famoso credito ad impresa e noi vogliamo agevolarlo. Questo, però, non riguarda quella fascia di piccoli operatori che possono trasformarsi da artigiani in piccoli industriali.

C A R U B I A . Ma le banche a costoro non danno nulla oltre quello che garantisce lo Stato, stia pur sicuro! Perciò o lo Stato garantisce quanto è loro necessario oppure il credito che verrà loro concesso non sarà sufficiente nè per partire nè per continuare. Intendo riferirmi alle imprese situate nelle zone che sono state terribilmente colpite dall'alluvione.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nel caso del superdecreto il sistema è diverso e, a titolo personale, vi dico che tale sistema facilita maggiormente le operazioni. In proposito, sono in possesso di dati particolarmente consolanti.

Oggi, comunque, esiste un grosso problema sul tappeto riguardante la struttura industriale italiana in generale ed in particolare le zone altamente industrializzate, dove le piccole e medie imprese sono largamente presenti: tale problema è costituito dall'ammodernamento tecnico in una situazione di mercato aperto. Ora, il fatto di avere equiparato in questo provvedimento le nuove iniziative alla conversione ed ampliamento di impianti industriali, ai fini della concessione della garanzia sussidiaria dello Stato, costituisce un passo in avanti ed il disegno di legge in discussione indubbiamente concorre a risolvere gli squilibri territoriali, per cui si danno particolari incentivi al Mezzogiorno d'Italia.

Qui, appunto, il senatore Francavilla ha sostanzialmente ammesso che questo provvedimento ha concorso alla correzione degli squilibri, e i dati mi pare che risultino abbastanza evidenti: cioè il 63 per cento dei finanziamenti per nuovi impianti — sul totale dei finanziamenti assicurati dalla legge del 1959 ad oggi — sono stati destinati al Mezzogiorno d'Italia, rispetto al 24,9 e 12,1 per cento del triangolo industriale e del Centro-nord; il finanziamento agevolato è stato del 54,2 per cento e gli investimenti provocati nel Sud sono stati del 67 per cento per le nuove iniziative; per quanto riguarda gli ampliamenti la cifra è del 44,9 per cento nel Sud e questo è comprensibile essendo qui meno presenti le industrie.

In definitiva risulta che il limite del 50 per cento destinato al Mezzogiorno — almeno come media nazionale — è stato superato: infatti ha raggiunto il 57,7 per cento del totale.

Vorrei trattare ancora un argomento accennato dal senatore Francavilla e che è molto importante, cioè la questione dei finanziamenti a grossi complessi industriali. Attraverso gli elenchi che non per la prima volta il Ministero mette a disposizione delle Commissioni, sia della Camera che del Senato, potrà essere fatta una analisi e si potrà venire ad un giudizio. Vorrei solamente dire che ci sono delle ragioni ben precise che hanno portato — nell'ambito del suo potere — il Comitato interministeriale a determinate decisioni, cioè a quelle decisioni cui si richiamava il senatore Francavilla sulle singole iniziative ammesse ai benefici per investimenti di capitale fisso fino a sei miliardi di lire, un tempo vincolati a 500 posti di lavoro; successivamente questo limite dell'occupazione è stato tolto e considerate le singole unità produttive, indipendentemente da quella che era la loro natura giuridica. Nelle cifre che ho riportato prima vi e, implicitamente, una risposta a questa scelta del Governo e cioè vediamo che il numero delle domande accolte nel Mezzogiorno è inferiore al 50 per cento; i finanziamenti assistiti sono maggiori nel Mezzogiorno che nelle altre parti del Paese, quindi nel Sud le dimensioni sono state più grandi che nel Centro-nord. D'altra parte questo è un fatto abbastanza comprensibile, perchè ci troviamo nella necessità di rompere una condizione di depressione e per far nascere una proliferazione di piccole industrie è necessario prima ricorrere a investimenti verso complessi di una certa ampiezza che servono, appunto, a rompere quelle condizioni di depressione e ad avviare que-

ste zone verso la industrializzazione. Non sono idee singolari che partono soltanto da un certo punto di vista, ma sono idee condivise anche dai colleghi di parte comunista, perchè per esempio il senatore Pesenti, in un convegno del Partito comunista sulle tendenze del capitalismo in Italia, osservava che « l'espansione ha avuto luogo prevalentemente in zone già sviluppate, rispetto a quelle più depresse e sottosviluppate. In esse all'inizio si determina solo uno sviluppo limitato e direttamente collegato alla iniziativa del grande gruppo, privato o statale che sia e, solo in un secondo tempo e in certe condizioni, non è da escludere che possa attuarsi uno sviluppo relativamente autonomo ». Quindi c'è stata questa necessità di rottura di una situazione di depressione.

C'è un'altra ragione, poi, ed è quella che solamente per questa strada si sarebbe potuto applicare quanto previsto dalla legge e cioè destinare almeno il 50 per cento dei finanziamenti al Mezzogiorno d'Italia, cioè dare un carattere meridionalista a questa legge. Vi è quindi una certa tranquillità formale, dal momento che questa proroga è una delle tante proroghe che abbiamo avuto e regolato in modo determinato; questi finanziamenti saranno dati attraverso un decreto che viene registrato dalla Corte dei conti. Da parte della Corte dei conti, almeno fino ad ora, non ci sono state eccezioni e anche questo è un punto importante che va richiamato all'attenzione della Commissione. D'altra parte, e qui vorrei introdurre un argomento più generale col quale rispondo in parte anche al senatore Carubia, se consideriamo il complesso dei finanziamenti assistiti dal 1959 ad oggi con la legge n. 623, vediamo che le operazioni superiori al miliardo sono estremamente limitate nel numero e limitate anche in riferimento al finanziamento assistito, cioè il numero delle domande per un importo superiore al miliardo rappresenta lo 0,6 per cento del totale e la percentuale del finanziamento assistito ha raggiunto il 10,3.

Per quanto si riferisce alle nuove iniziative è evidente che la legge è fatta sia per le iniziative esistenti che per le nuove: questo è ben chiaro nel dispositivo e posso mettere a disposizione le cifre di merito. Infatti le nuove iniziative incentivate sono state 5.240 e riguardano nuovi impianti, pari al 36 per cento del totale; 9.310 riguardano impianti non nuovi, cioè il 64 per cento del totale e si riferiscono ad ampliamenti e rinnovi di impianti esistenti. Per quanto riguarda queste 5.240 iniziative c'è una distinzione per classi di ampiezza non necessariamente corrispondenti alla reale ampiezza della piccola e della media impresa, però in linea generale possiamo dire che è un criterio largamente indicativo, perchè ad esempio, per quanto riguarda le imprese fino a 50 milioni — ed è da presumere che non vi sia contestazione circa la loro entità — le domande di nuovo impianto e rinnovo sono state 9.735, e cioè il 66,9 per cento sul totale delle domande accolte.

La legge ha operato, quindi, in prevalenza nel Mezzogiorno e i dati che ho citato confortano questa tesi. Credo di aver dato qualche elemento di riflessione su questi casi di complessi superiori alla media incentivati nel Mezzogiorno per rompere una situazione di depressione.

Vorrei aggiungere ancora una parola per quanto si riferisce alla preoccupazione manifestata dal senatore Francavilla in riferimento a problemi specifici di settore. Il senatore Francavilla cioè ha sostenuto che la legge n. 623 sarebbe stata scarsamente operante nel campo della trasformazione dei prodotti dell'agricoltura nel Mezzogiorno: pertanto, pur ammettendo che la legge in questione qualcosa di sostanziale ha fatto per il Mezzogiorno, contesta che in questo settore sia stata effettivamente operante.

Al riguardo posso rassicurarlo, in quanto i dati a nostra disposizione dimostrano appunto il contrario. In particolare, il settore alimentare rappresenta il 16 per cento sul totale delle domande: ora, può essere interessante vedere in concreto, con cifre assolute e in percentuale, come questo 16 per cento si colloca nel Mezzogiorno. Devo dire subito che si colloca in una posizione positiva perchè dai dati in mio possesso risulta che nel settore alimentare su 2.343 domande per un importo globale di 320 miliardi di investimenti provocati e 154 miliardi di

finanziamenti assistiti, per 47.607 nuovi posti di lavoro creati, al Mezzogiorno appartengono 1.580 domande accolte per 220 miliardi di finanziamenti provocati, pari al 63,6 per cento del totale; per 107 miliardi e 891 milioni di finanziamenti assistiti, pari al 69,9 per cento; per 30.880 posti di lavoro, pari al 64,9 per cento.

In conclusione, a questo riguardo possiamo dire in primo luogo che il settore alimentare è stato ampiamente considerato nell'applicazione della legge, in secondo luogo che nel settore alimentare l'incentivazione nel Mezzogiorno è stata di gran lunga prevalente, per iniziative nuove, rispetto al resto del Paese.

Vorrei infine fare un'ultima considerazione su un problema molto importante, relativo al passaggio dall'artigianato all'industria da un lato e all'appoggio a piccole e medie industrie dall'altro, nonchè alla creazione di nuove piccole e medie iniziative industriali. Ora, a me sembra che si stia seguendo una linea di svolgimento che, sostanzialmente, punta a questa promozione, per così dire, dell'artigianato ed al suo inserimento nella maglia produttiva italiana, formata soprattutto di piccole e medie industrie. Non è possibile trasferire nella legge n. 623 problemi propri di altre leggi; pertanto — come è noto — è stato recentemente approvato un disegno di legge che migliora il sistema della garanzia sussidiaria per il credito agevolato a favore degli artigiani con l'introduzione del fondo di garanzia, eleva il limite del finanziamento assistibile da 5 a 10 milioni, e la durata del mutuo da 5 a 10 anni. Vi è stato quindi in questi ultimi tempi un notevole potenziamento del credito artigiano.

Ora, se andiamo ad approfondire quale è la struttura industriale italiana e la sua dinamica, ci accorgiamo che non ci troviamo in presenza di un processo progressivo della piccola e media industria, ma al contrario la struttura industriale italiana si caratterizza per il peso della piccola e media industria. Al riguardo, il dato più significativo è rappresentato dallo straordinario potenziamento della media industria che si è avuto negli ultimi 10 anni: si tratta, in definitiva, del comparto che si è mosso di più, con un incremento delle iniziative del 51 per cento. Si è avuta un'espansione straordinaria nel numero delle iniziative industriali di carattere medio, mentre per quanto riguarda le imprese del comparto più piccolo, fino a 100 dipendenti, si è avuta una diminuzione nel numero ed un aumento nella occupazione globale e, quindi, nella percentuale sul totale degli occupati, il che significa che vi è un rafforzamento delle entità più piccole del settore industriale italiano. È noto infatti che questioni di concorrenza e di tecnica produttiva richiedono alte intensità di capitali negli investimenti, richiedono cioè delle dimensioni minime per restare sul mercato: questo indubbiamente è un altro indice di concentrazione dei piccoli, che mi sembra estremamente positivo.

Ora, possiamo ritenere che tutto ciò sia avvenuto al di fuori di questa legge di incentivazione per le piccole e medie industrie, quando sappiamo che essa ha rappresentato sul totale il 20 per cento degli investimenti stessi? E se questa è la tendenza negli investimenti industriali italiani dobbiamo trarre la conclusione che la legge in questione non è stata sterile di risultati. Ritengo, quindi, dal momento che — come ho detto — ha rappresentato una quota parte così alta degli investimenti e che nella struttura produttiva del Paese tutto questo non è avvenuto a danno, ma a vantaggio della piccola e media industria, che sia legittimo da parte del Governo vedere un collegamento di causa ad effetto o, quanto meno, un concorso di questa legge nella tendenza in atto.

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome della Commissione l'onorevole Sottosegretario, che così esaurientemente ha voluto rispondere a tutte le obiezioni e a tutte le richieste di notizie che erano state avanzate.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la stipulazione dei relativi contratti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere adottate dal Comitato interministerale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato, stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, dell'occupazione della manodopera e dell'investimento per addetto nei diversi settori, nonchè delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

(*È approvato*).

Art. 3.

I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento di impianti industriali già esistenti, sono equiparati a quelli stabiliti dall'articolo stesso per i finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali.

(*È approvato*).

Art. 4.

I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del Comitato interministeriale istituito con l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

I fondi che saranno assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della legge stessa, sono attribuiti al capitolo di spesa relativo alla concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità stabilite dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fino alla concorrenza dei fondi assegnati a tale scopo.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorchè formula proposte ai sensi del primo comma del presente articolo, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

L'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è integrato con il comma seguente:

« L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo ».

Le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3, dall'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano anche ai

territori determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superore a 100 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 100 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a 200 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta.

La garanzia di cui al presente articolo, che può essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire, è concessa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento, da parte del Comitato stesso, della capacità tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilità del richiedente di offrire idonee garanzie.

Il Comitato indicato nel precedente comma è integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i finanziamenti concessi ai sensi della legge predetta, a imprese industrali le quali non hanno beneficiato del finanziamento scorte o ne hanno beneficiato in misura inferiore a quanto già previsto dall'articolo 3 della legge stessa e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonchè gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati a operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, elevato a lire 250 milioni dal secondo comma dell'articolo 34 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è soppresso.

Sono, altresì, soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i limiti di importo e di tempo indicati dal predetto primo comma dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961,

n. 649; mentre, per quanto concerne i buoni fruttiferi poliennali di cui al comma stesso, l'autorizzazione ad emettere è limitata al 30 giugno 1967.

Alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano, anche ai fini dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

(*È approvato*).

Art. 9.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1981. Gli ulteriori stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971, saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Vecellio il seguente ordin del giorno, sul quale il rappresentante del Governo ha già espresso parere favorevole:

« La 9ª Commissione permanente del Senato, approvando il disegno di legge n. 2026, invita il Governo a tenere in particolare considerazione, sia per quanto riguarda la entità degli interventi sia per le garanzie da richiedere, la situazione delle imprese operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e che abbiano avuto ripetuti danni nel periodo 1965-66 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (1954)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Arnaud, Mussa Ivaldi Vercelli, Secreto e Alpino: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Onorevoli senatori, l'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è stato eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951 n. 239. Successivamente, e cioè in data 18 dicembre 1961, è stato sottoposto allo speciale controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 266. Il nuovo statuto è stato proposto dai competenti organi dell'Ente, per adeguare le disposizioni alle necessità operative in relazione alla reale situazione del settore e per consentire una più vasta adesione da parte di forze pienamente vitali ed idonee ad agevolare il perseguimento dei fini istituzionali.

Essi, indicati all'articolo 2 dello statuto, sono i seguenti: coordinare, sviluppare, migliorare le attività italiane attinenti alla moda ed all'abbigliamento, con particolare ri-

guardo a quelle creative, produttive e distributive; curare i rapporti con organi ed enti italiani ed esteri che esplicano la loro attività nel campo della moda e dell'abbigliamento; promuovere, organizzare, attuare ed assistere iniziative tendenti a sviluppare, aggiornare e migliorare la preparazione tecnica degli addetti alle attività nel campo della moda, dell'abbigliamento, delle confezioni e attività collegate, ivi compreso l'espletamento di corsi di istruzione, formazione e addestramento degli apprendisti e di perfezionamento professionale dei lavoratori qualificati; promuovere e sostenere iniziative tendenti a sviluppare l'ammodernamento delle produzioni artigianali nel campo della moda e dell'abbigliamento e alla maggiore conoscenza dei risultati conseguiti e dei relativi prodotti; espletare indagini di mercato intese ad accertare le possibilità di incrementare le produzioni nazionali nel campo della moda e dell'abbigliamento; promuovere e organizzare convegni, concorsi, mostre, mercati, esposizioni e presentazione di modelli e di collezioni e campionari, eccetera, e concorrere all'attuazione di discipline e provvidenze per la tutela del prodotto nazionale; organizzare un centro di documentazione, di studio e di creazione per la moda e l'abbigliamento in genere, da servire come base di orientamento nei campi tecnico ed artistico al fine di assistere i produttori italiani per il conseguimento di nuove realizzazioni.

Come risulta chiaramente dalla loro enunciazione, gli scopi dell'Ente hanno portata di grande ampiezza, riguardando essi ogni aspetto: creativo, produttivo, commerciale, organizzativo, promozionale, tecnologico, di preparazione professionale, di incentivazione e di sostegno, afferente alla moda e all'abbigliamento.

Ovviamente, per lo svolgimento di compiti così vasti e tanto impegnativi, in un settore economico di particolare importanza, illustrato convenientemente nella relazione con la quale gli onorevoli presentatori hanno accompagnato il disegno di legge, l'Ente ha necessità di disporre di mezzi finanziari adeguati, in maniera continuativa e certa, non potendo esso predisporre ed attuare un organico programma di azione efficace e produttiva basandosi sulle modestissime rendite patrimoniali — e cioè, praticamente, gli interessi sulla somma di lire 20 milioni devolutagli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 1951, emanato in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641 — sulle quote ordinarie e gli eventuali conferimenti straordinari dei soci e su contributi, sempre aleatori, concessi saltuariamente dallo Stato o da enti pubblici; i quali ultimi, specie quelli locali, hanno peraltro in passato dimostrato grande sensibilità per le necessità dell'Ente.

Per tale motivo è stato proposto il disegno di legge in esame, che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento; per esso, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, viene assicurato all'Ente italiano della moda un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni. All'onere relativo, per l'anno 1967, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

La garanzia che il contributo statale venga impiegato per concorrere alla soluzione dei problemi più urgenti del settore, via via individuati e convenientemente studiati, è offerta dalle stesse norme statutarie che, innanzitutto, deferiscono all'assemblea dei soci — e cioè a tutti gli operatori economici, gli enti e le associazioni che hanno aderito all'Ente spontaneamente e, quindi, manifestando la certezza di trovare in esso valido strumento di sostegno nel loro lavoro di imprenditori o di organizzatori sindacali od economici — la quale deve, fra l'altro, fissare le direttive generali per le attività dell'Ente stesso in rapporto ai compiti istituzionali ed approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuali.

La gestione dell'Ente è affidata ad un Consiglio generale di cui fanno parte ben 16 soci eletti dall'assemblea oltre a numerosi rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, che hanno competenze operative nel settore della moda e dell'abbigliamento al-

l'interno del Paese ed all'estero, dai rappresentanti di tutte le categorie del settore stesso, siano esse di produzione, industriale ed artigianale, di scambio e di prestazione d'opera ed, infine, dal rappresentante dell'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie, di quell'organismo cioè che attende ai più vasti compiti di assistenza tecnica, artistica, commerciale e finanziaria in favore degli imprenditori riconosciuti artigiani od operanti nel campo della piccola industria.

Peraltro, lo stesso statuto, per assicurare agilità d'azione all'Ente, prevede lo svolgimento di particolari funzioni di corrente amministrazione ed una Giunta esecutiva di pochi membri e quindi facilmente convocabile ogni volta che l'andamento della gestione lo richieda o che il presidente ne ravvisi la necessità.

Ulteriore garanzia è offerta dall'azione di controllo sulla gestione che deve essere esercitato da un collegio sindacale composto di un membro eletto dall'Assemblea dei soci e di due altri membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè dallo specifico controllo della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della sopra richiamata legge 21 marzo 1958, n. 259.

La vostra relatrice ritiene che assegnando all'Ente il contributo dello Stato di 250 milioni di lire, previsto dal disegno di legge in esame, venga in effetti, e con ogni garanzia di buon impiego, offerto all'importante settore della moda e dell'abbigliamento uno strumento pienamente idoneo allo svolgimento di organica azione per la sua sempre maggiore espansione, sia sul mercato nazionale che su quelli esteri, numerosi e promettenti, in modo da conseguire risultati economici e sociali apprezzabili ed altamente produttivistici.

Pertanto, vi propongo, onorevoli senatori, di approvare il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

M A M M U C A R I . Non siamo contrari all'approvazione del disegno di legge in esame; tuttavia, ritengo opportuno fare alcune osservazioni.

Allorchè discutemmo della relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'Ente della moda affermai, anche a nome del gruppo comunista, di essere favorevole al potenziamento di tale organismo, purchè, però, lo si mettesse in condizione di funzionare meglio tenendo conto dei nuovi problemi, sia italiani che internazionali, relativi all'industria dell'abbigliamento e della moda.

In quella discussione noi facemmo anche presente che doveva essere riveduto lo statuto dell'Ente moda in considerazione del fatto che, in molte città d'Italia, stanno sorgendo enti che, pur non essendo veri e propri enti giuridici e morali, possono avanzare richiesta per essere riconosciuti come tali in quanto svolgono attività senza fini di lucro. La caratteristica essenziale dell'Ente moda, infatti, è quella di non avere fini di lucro e carattere privatistico.

Per quello che mi risulta, a Roma già comincia a svilupparsi un'iniziativa di questo genere e la stessa cosa credo stia avvenendo a Firenze ed in altri grossi centri.

In molti casi, si tratta di iniziative prese da industriali tessili; porto l'esempio della CITAM che rappresenta una delle maggiori realizzazioni di questi ultimi tempi. Ma altre iniziative sono state poste in essere da gruppi non di industriali, ma di produttori di moda nel vero senso della parola, cioè di moda di massa che è quella che maggiormente si sta imponendo tanto sul mercato interno che su quello internazionale non solo nell'ambito del Mercato comune europeo, ma addirittura di quello degli Stati Uniti d'America.

Il problema che, a questo punto, dobbiamo porci è il seguente: se l'Ente moda deve praticamente sovrintendere a tutte le iniziative concernenti la moda in senso lato, collegata anche con l'attività industriale, non si deve concepire come un ente a sè ma come un organismo strettamente interessato, per esempio, alla realizzazione di particolari tipi di tessuto o di particolari oggetti di abbigliamento. Basti pensare alle scarpe o alla biancheria intima che costituiscono due

grossi settori nei quali si osserva un notevolissimo sviluppo ed incremento.

Se di fatto l'Ente moda deve essere l'unico organismo che sovrintende a tutta l'attività del settore, deve diventare anche ente di coordinamento e promotore sollecitando iniziative nuove per far conoscere e propagandare i nostri prodotti di abbigliamento.

È dunque necessario che tale Ente riesca ad armonizzare la propria attività con quella di altri organismi che vanno sorgendo; ripeto, se non vogliamo favorire richieste di finanziamento da parte di enti che perseguono gli stessi fini e che stanno sorgendo un po' in tutte le città d'Italia, è assolutamente necessario che nell'Ente moda confluiscano tutte le iniziative sorte in questo campo. Altrimenti, arriveremo ad una pluralità di istituzioni che, certamente, porterebbe a risultati negativi.

La prima importante questione da porre è dunque quella della revisione dello Statuto dell'Ente e, direi, dell'apertura dell'Ente stesso verso queste nuove iniziative.

Seconda questione: il peso che deve avere nell'attività dell'Ente l'azione della media attività industriale e dell'artigianato.

Se l'Ente in questione si deve interessare non solo dell'attività della moda o dell'abbigliamento, intesi nel senso classico della parola, ma di tutti i settori collaterali alla moda stessa (che oggi, ripeto, riguardano la produzione delle calze, i gioielli fantasia, eccetera), è necessario che l'artigianato abbia un particolare regolamento nell'ambito dell'Ente moda.

Altrimenti, essendo la moda collegata con l'attività industriale, ci potrebbe essere il rischio che l'Ente diventi, di fatto, il portavoce e lo strumento al servizio dei grossi complessi industriali che se ne servirebbero per far prevalere determinate tendenze di massa soffocando l'iniziativa artigianale, soffocando, cioè, tutta un'attività che in Italia ha un suo particolare peso economico e che anche all'estero ha la sua importanza, senza contare l'entrata di valuta pregiata che favorisce.

È dunque necessaria una precisa collocazione dell'attività dell'artigianato in seno all'Ente moda attraverso, naturalmente, gli opportuni accordi con le organizzazioni artigianali non solo nazionali ma anche particolari che operano in alcuni campi specifici quali, ad esempio, quello della bigiotteria.

Mi rendo conto che questo è un problema che non si può risolvere oggi, ma che richiede tutto uno studio da parte del Ministero dell'industria, commercio e artigianato; ma a questo dobbiamo giungere se vogliamo che l'Ente moda diventi un organismo veramente efficiente e capace di imporre la moda italiana in tutto il mondo.

Oggi, infatti, noi siamo in grado di intervenire in tutto il mondo, e credo che lo stesso accordo commerciale che si sta predisponendo con l'Unione sovietica e gli altri Paesi dell'est europeo contribuirà notevolmente ad incrementare lo sviluppo della nostra moda; infatti, le sfilate di nostri modelli fatte a Mosca hanno dimostrato che abbiamo larghe possibilità di successo nel settore dell'abbigliamento anche in quel Paese.

La terza questione che intendiamo sollevare riguarda il finanziamento di questo Ente moda.

Certamente, non si tratta di una gran cifra ma credo che questo sia l'inizio di un più largo intervento da parte dello Stato. Se l'Ente moda persegue non fini di lucro, ma solamente fini di propoganda e di coordinamento, i 250 milioni stanziati, se spesi in maniera saggia, possono anche essere sufficienti o, quanto meno, costituire l'inizio di un'attività che diventerà sempre più importante e che richiederà, naturalmente, ben diverse forme di intervento.

Infatti, se l'Ente moda dovrà assolvere a sempre nuove funzioni, dovrà anche avere una sua strutturazione non solo in relazione al mercato interno, ma anche a quello internazionale e, pertanto, saranno necessari stanziamenti più cospicui da parte dello Stato; d'accordo con il Ministero della industria e le organizzazioni interessate, pertanto, l'Ente moda dovrà avere una sua strutturazione a livello regionale ed internazionale mediante corrispondenti all'estero.

Sarebbe infatti assurdo che l'Ente potesse operare in campo internazionale senza avere un'adeguata conoscenza dei vari

mercati e delle novità che vengono fuori in questo settore negli altri Paesi.

Il Ministero dell'industria e quello del commercio con l'estero, pertanto, dovrebbero cercare di creare corrispondenze dell'Ente moda nei più grandi centri internazionali dove si svolge questa attività dell'abbigliamento.

D'altra parte, le stesse grandi case di moda e i grandi complessi industriali legati al settore hanno sempre cercato di tenersi al corrente delle innovazioni che ci sono negli altri Paesi non solo per quanto riguarda i modelli, ma la struttura dei tessuti ed i ritrovati tecnici che permettono di ottenere nuove fibre per l'abbigliamento.

Se l'Ente moda, come auspichiamo, sarà destinato ad assorbire le altre iniziative consimili, dovrà dunque adeguarsi a tutte queste necessità e, naturalmente, la somma che ora il Governo mette a sua disposizione sarà insufficiente. Si dovrà allora provvedere nel modo più adeguato.

Concludendo, noi confermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento invitando nel contempo il Governo a voler considerare tutta l'importanza delle osservazioni testè fatte.

C E R R E T I . Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Mammucari e vorrei, brevissimamente, soffermarmi su due questioni.

Primo: vorrei conoscere il preciso orientamento del Governo per quanto concerne questo settore. Secondo me, infatti, il Governo non ha alcun orientamento e non ha neanche messo a fuoco il problema: si danno i soldi e tutto finisce lì.

In proposito mi permetto di esprimere la mia opinione. Il provvedimento in esame propone il contributo di 250 milioni di lire a favore dell'Ente moda; e la Camera, che ha già esaminato la proposta, ha dato il proprio voto favorevole a tale stanziamento, se non sbaglio, all'unanimità. Quest'altro anno ci troveremo dinanzi alle stesse richieste e così per l'avvenire ma, in definitiva, io chiedo: quali finalità si intendono raggiungere?

Seconda questione. Nel settore della moda bisogna tener conto dell'intervento di due fondamentali fattori. Il primo è quello della pubblicità; attraverso la televisione, infatti, i vari industriali della moda hanno la possibilità di far presa negli ambienti più vari per propagandare un certo tipo di moda. In secondo luogo, dobbiamo tener conto del fattore alta moda; non siamo più ai tempi del fascismo quando si prese l'iniziativa di sovvenzionare l'espansione della moda esportando tessuti « di foglia di fico ». Oggi si esportano belle figliole vestite in fogge bizzarre e si mandano per il mondo a fare le dive ed a dimostrare ciò che siamo capaci di fare nel campo dell'abbigliamento vero e proprio ed in quello delle estrosità di ogni genere.

Questa è un'altra forma di propaganda e tanto la prima che la seconda, quella cioè dei grossi industriali e questa tipica, specifica più connessa allo sviluppo delle arti e della scienza, sono strettamente collegate.

Ormai, il campo della moda è aperto a qualsiasi innovazione sono di moda i *collages*, a Parigi le strade sono state percorse da ragazze vestite di ferro, rame, alluminio, chiodi e tutto viene propogandato in un modo formidabile.

Se qualcuno dei presenti ha assistito alle sfilate di moda di Palazzo Pitti a Firenze — che non hanno niente a che vedere con questo Ente moda anche se ci auguriamo che un collegamento possa sorgere — ricorderà che i modelli in passerella hanno suscitato un grande interesse in campo internazionale, interesse che, per la verità, fa pensare con un sorriso a questo « strumentino » dell'Ente moda che poteva andare bene ai tempi del primo re del Piemonte.

Dobbiamo dare atto che quanto fatto da Torino per sostenere e portare avanti certe iniziative è meritevole di elogio, ma nel momento in cui il Paese dà il suo contributo finanziario a questo Ente è anche giusto che si prendano le necessarie misure per coordinare tutta questa attività della moda.

Oggi, la nostra moda è sul punto di battere la stessa alta moda francese e, nella moda di massa, battiamo la Germania. Que-

sto è un dato reale e, se si scorrono le statistiche, ci si rende conto che le nostre fogge di abbigliamento sono sempre più richieste, i nostri tessuti sono sempre più apprezzati.

Io chiedo dunque, in questo settore, una politica, un coordinamento; chiedo la fine di questi metodi artigianeschi in un campo che sempre più si sta industrializzando e sempre più sta diventando importante per l'economia del nostro Paese.

Occorre, perciò, un Ente che, coordinando tutte le iniziative, faccia valere, sul piano dell'incentivo dell'iniziativa prioritaria, particolari metodi di confezione o lavorazione e disegno; bisogna tener conto che le piccole e le medie attività sono ancora quelle necessariamente meno stravaganti, ma che costituiscono la base del nostro materiale di esportazione; perciò questo Ente, per fare una politica seria, dovrebbe in particolare curare e preparare i lavoranti, aiutare fin dal principio la mano d'opera, ma su grande scala, con bravi insegnanti in modo da allargare l'orizzonte e il panorama.

A questo scopo presento un ordine del giorno del seguente tenore:

« La 9ª Commissione permanente del Senato fa voti che il Governo si faccia interprete delle sostanziali riserve espresse da alcuni senatori a proposito del funzionamento e degli scopi dell'Ente italiano per la moda per promuovere il coordinamento delle iniziative in un campo così difficile e contrastato e per la modernizzazione dello statuto dell'Ente in questione.

In via preliminare la 9ª Commissione raccomanda che nei programmi propagandistici sia data l'assoluta priorità alle molteplici attività artigianali che costituiscono il valore reale e permanente di un'attività molto stimata all'estero nell'ambiente e nelle normali correnti di scambio in questione ».

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.

V E R O N E S I . Poichè ci siamo dilungati anche troppo su questo argomento, brevemente annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

P A S S O N I . Udite le considerazioni fatte negli interventi di oggi condivido pienamente tutto quanto è stato detto; però non vorrei che l'eventuale accoglimento di proposte di emendamenti rallentasse il corso del provvedimento.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore.* Non sono stati presentati emendamenti.

P A S S O N I . Sono d'accordo con l'ordine del giorno presentato dal collega Cerreti e se non lo avesse presentato lui, certo lo avrei presentato io. Mi auguro vivamente che questo Ente della moda sia un efficace organismo di coordinamento per lo sviluppo della moda e in modo particolare promuova anche determinate iniziative atte a sviluppare effettivamente la moda sia dal punto di vista artigianale che da quello industriale, e che faccia, insomma, tutto quanto è necessario per sostenere la concorrenza; perchè non dobbiamo dimenticare che molte manifestazioni all'estero richiamano le signore e gli industriali italiani: dimostri l'Italia la sua capacità anche in questo settore, coordinando l'Ente moda e le industrie tessili stesse; ciò può dare molti frutti e per questo appoggio l'ordine del giorno e lo controfirmo.

F O R M A . Non si può non concordare con quanto è stato detto dai senatori Mammucari, Cerreti e Passoni e con lo spirito che anima l'ordine del giorno che viene proposto.

Lo statuto dell'Ente, approvato nel 1951, ma riveduto da poco tempo, contiene già in sè il germe di quanto è stato richiesto. Infatti: esaminando l'articolo 11, che indica i componenti del Consiglio di amministrazione, possiamo subito vedere che su 16 membri di tale Consiglio ben sette sono rappresentanti di Ministeri interessati e sei sono rappresentanti dell'Ente nazionale artigianato e piccole industrie. Già lo statuto quindi risente di questa necessità di riforma;

nulla vieta peraltro che esso venga perfezionato e migliorato.

Mi dichiaro perfettamente d'accordo invece sul carattere complesso del fenomeno e sugli scopi ai quali l'Ente, sorto in tempi lontani e destinato a fini diversi, deve puntare: collegamento di attività e coordinamento di settori anche per una riduzione dei costi. Oggi, infatti, quello della moda è un fenomeno attorno al quale ruotano ben 2.800 miliardi e nei confronti del quale è sorta una grande concorrenza straniera. Sono necessarie, quindi, manifestazioni, studi, documentazioni, iniziative nuove, oltre quelle già sorte e di cui bisogna tenere conto, alcune delle quali si svolgono su un piano di serietà strumentale e morale che veramente fa onore ai nostri produttori di moda.

Mi auguro quindi che questa iniziativa, così vista e così potenziata, possa dare i frutti che merita. Nell'annunciare il mio voto favorevole al presente disegno di legge voglio infine sottolineare come questo Ente sia sorto, quando erano venuti meno i finanziamenti da parte dello Stato, dalla coraggiosa iniziativa di gente che credeva nelle possibilità della moda italiana; spero che questi pionieri non vorranno ora costituire dei circoli chiusi, e che vorranno, anzi, accogliere qualsiasi altra iniziativa che rappresenti un progresso per questo settore.

M O N G E L L I . Concordo pienamente sull'opportunità di assegnare all'Ente italiano della moda un contributo, sia pur modesto, dello Stato, onde consentire all'Ente stesso di conseguire dei risultati concreti in questo campo.

Desidero peraltro sottolineare che esiste una profonda differenza tra la moda e l'alta moda, per cui è necessario precisare che questo di Torino, rispettabilissimo, è soltanto un Ente per lo sviluppo della moda.

Solo adesso ho appreso che fanno parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente ben 7 rappresentanti di Ministeri, il che effettivamente appare eccessivo: proporrei pertanto, in sede di riforma dello statuto, un alleggerimento di questa così fornita rappresentanza dei Ministeri, di cui per la verità non si comprende bene la necessità.

Mi auguro piuttosto che questo Ente si colleghi con l'artigianato per allestire delle mostre, delle sfilate, che da Torino tocchino tutta l'Italia, specialmente le città del Sud, in modo da favorire la diffusione dell'idea della moda, della moda, però, a portata di tutti: non si deve infatti confondere questa con l'alta moda, la moda di esportazione, che è quella che si fa nelle sfilate di Roma e di Firenze.

Concludo, pertanto, onorevole Presidente, dichiarando di essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento e con la preghiera di snellire nel nuovo statuto questa grossa rappresentanza dei Ministeri e che l'Ente moda si avvicini molto all'artigianato, specialmente per quanto riguarda l'Italia meridionale.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Desidero ringraziare *toto corde* gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione per il loro appoggio e per la loro preparazione, che in verità non mi aspettavo, in tale settore.

Devo, però, diradare qualche dubbio. Qui si è parlato molto di coordinare l'artigianato, ma non va dimenticato che sono soltanto dieci anni che esiste, nel vero senso della parola, la moda in Italia ed in questo breve periodo di tempo essa ha già fatto grandi progressi. Inoltre, per tranquillizzare gli onorevoli colleghi che hanno auspicato l'inserimento dell'artigianato, posso dire che l'Ente moda ha cercato proprio di coordinare tutta l'attività artigianale, a cominciare dalla filatura alla tintura, alla tessitura, allo stampaggio e persino al settore che si occupa degli accessori, come i bottoni, le montature, eccetera.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Il Governo dichiara di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari